



**Tribunale di Trieste
Procura della Repubblica
U.D.E.P.E. di Trieste
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste
Camera Penale di Trieste**

**SCHEMA OPERATIVO
IN MATERIA DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

PARTE PRIMA: IL PRESIDIO DI PROSSIMITÀ DELL'U.E.P.E.

1. È istituito un presidio di prossimità dell'Ufficio di esecuzione penale esterna presso il Tribunale con funzioni informative e operative per l'utenza e di raccordo con l'autorità giudiziaria e con l'avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della magistratura.
2. Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
 - raccordo con le cancellerie, l'A.G e l'avvocatura;
 - ricevimento utenza per: predisposizione dei programmi di trattamento; informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa; attività di *matching* tra enti convenzionati per l'accoglienza dei L.P.U. e imputati/condannati; avvio, gestione e valutazione di tali misure;
 - promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
3. Il presidio è gestito dall'U.E.P.E. che individuerà, possibilmente secondo il criterio della multiprofessionalità, gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, coordinati da un funzionario referente.
4. Per la realizzazione del presidio il Tribunale fornirà spazi adeguati (comprensivi di arredi) al ricevimento dell'utenza.
5. Il Presidio è collocato presso il Tribunale di Trieste. Stanza, giorni e orari di apertura saranno indicati nei siti web delle parti. Il ricevimento del pubblico sarà possibile tramite accesso diretto e su appuntamento in presenza e da remoto. Sarà, inoltre, garantito il ricevimento telefonico

tramite utenza cellulare dedicata in orari e giorni che verranno pubblicizzati nei siti web delle parti.

PARTE SECONDA: LE PENE SOSTITUTIVE

Si individuano e condividono delle buone prassi e gli adempimenti dei diversi soggetti istituzionali e professionali interessati al fine di realizzare le innovazioni normative apportate dall'entrata in vigore del D. lgs. n. 150/2022 dal 30 dicembre 2022 al fine di dare una risposta sanzionatoria individualizzata, efficace e coerente con la funzione rieducativa della pena.

1. Adempimenti e funzioni del difensore

Il difensore, di fiducia o di ufficio, si deve munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta di/consenso alle pene sostitutive e può:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dall'imputato;
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, a fronte dell'avviso formulato dal Giudice ex art. 545 bis co.1 c.p.p. della sussistenza in astratto dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva;
- in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il Pubblico Ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 448 co. 1bis c.p.p. avverrà, dunque, solo nei casi strettamente necessari;
- in entrambi i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva. A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito, disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale che sarà individuato in collaborazione con l'U.E.P.E., che garantisce un filtro delle istanze di disponibilità agli enti e un abbinamento tra condannato e tipologia di L.P.U., documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 co. 4 L. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, potrà produrre documentazione inerente al reddito e al patrimonio, oltre a ogni altro documento che consenta al Giudice di

commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;

- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare la disponibilità a svolgere lavoro di pubblica utilità, precisando il numero di ore settimanali/mensili, presso un ente tra quelli indicati all'art. 56 bis co. 1 L. 689/1981 che verrà successivamente individuato in collaborazione con l'U.E.P.E. entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, a seguito dell'intervenuta pronuncia di sostituzione, sollecitare il condannato affinché provveda a prendere contatti con l'U.E.P.E. entro sette giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al fine di individuare un ente convenzionato presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare, altresì, gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione (documentata) che possa consentire al Giudice di decidere immediatamente senza interpellare preventivamente l'U.E.P.E.;
- in caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'U.E.P.E. con il quale il difensore può/deve interloquire.

Il difensore deve trasmettere all'U.E.P.E. (nel caso in cui l'U.E.P.E. venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'U.E.P.E. ai sensi dell'art. 545 bis co. 3 c.p.p.

Ove occorra il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice cinque giorni prima dell'udienza fissata ex art. 545 bis co. 2 c.p.p.

È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della PEC inviata all'U.E.P.E.:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato;
- Tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita;

È consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici dell'avvocato e dalla parte offesa per facilitare i contatti.

La PEC di riferimento è: prot.uepe.trieste@giustiziacert.it

2. Adempimenti e funzioni del Giudice (Gip/Gup – Tribunale monocratico o collegiale)

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il Pubblico Ministero.

In caso contrario, dà atto a verbale che sussistono condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981.

In assenza del consenso della parte e qualora valuti, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 58 L. 689/1981, di non poter/dover procedere alla sostituzione della pena detentiva, il Giudice conferma immediatamente il dispositivo e ne dà atto a verbale.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di differimento dell'udienza, che tuttavia il Giudice può concedere a fronte di eccezionali esigenze - documentate dal difensore - di impossibilità a reperire la procura speciale per quella data d'udienza.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il Giudice:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero e, in caso affermativo, può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il Giudice, se la difesa ha prodotto la disponibilità a svolgere L.P.U. presso un ente convenzionato (che verrà successivamente individuato in collaborazione con l'U.E.P.E. entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza) e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per la sostituzione con il L.P.U. non è previsto il programma dell'U.E.P.E. che quindi non deve essere richiesto) definendo la durata del L.P.U. sostitutivo e la conversione in ore totali e settimanali. Il dispositivo pronunciato dal Giudice, pertanto, dovrà contenere la prescrizione per il condannato di contattare entro il termine di sette giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il Presidio di prossimità dell'U.E.P.E.;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare

immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'U.E.P.E., a cui il Giudice può rinviare in termini generici;

- in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e, stante la necessità di un programma elaborato dall'U.E.P.E. ai sensi dell'art. 55 co. 3 L. 689/1981, dispone un rinvio dell'udienza per consentire la predisposizione dello stesso;
- in caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata che dovrà essere fatta pervenire al Tribunale (ove possibile) cinque giorni prima dell'udienza, il Giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie tramite le FF.OO. o la G.D.F., la documentazione indicata nell'art. 545 bis co. 2 c.p.p. e il programma di trattamento dell'U.E.P.E. nei soli casi di semilibertà o eventualmente detenzione domiciliare. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'U.E.P.E. dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario al fine di colmare eventuali lacune istruttorie e, quindi, di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'U.E.P.E. e/o alle FF.OO. competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

3. Adempimenti delle cancellerie

La cancelleria del Giudice invia le richieste all'U.E.P.E. territorialmente competente specificando:

- Generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- Difensore nominato e recapiti di studio;
- Capo di imputazione (per il titolo di reato);
- Eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- Eventuali riferimenti della parte offesa e/o del suo legale;
- Tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
- Data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.

Inoltre le suddette cancellerie inviano all'U.E.P.E., coinvolto nel procedimento, le sentenze e i decreti penali di condanna anche in caso di non concessione della misura sostitutiva al fine di consentire l'apertura o la corretta archiviazione del fascicolo.

La PEC di riferimento è: prot.uepe.trieste@giustiziacert.it

4. Funzioni e compiti dell'U.E.P.E.

L'U.E.P.E., ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice);
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al Giudice competente;
- in ogni caso, anche quando il programma di trattamento non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, l'A.G. potrà richiederlo o l'U.E.P.E. potrà proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva;
- qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall'A.G, l'U.E.P.E. ne informa il Giudice e il difensore, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a sessanta giorni;
- relaziona ogniqualvolta vi siano informazioni significative da comunicare all'A.G. e, comunque, nel caso del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'indica l'ente individuato;
- relaziona ogniqualvolta, in riferimento alla fase esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sarà necessario adeguare le modalità di svolgimento dell'attività già pattuite in

considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in sentenza;

- riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per L.P.U. e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del L.P.U. ai sensi dell'art. 63 L. 689/1981;
- restituisce le informazioni o la relazione al Giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545 co. 2 c.p.p.;
- garantisce un canale di risposta più veloce qualora il processo riguardi imputati sottoposti a misura cautelare o in caso di procedimento con patteggiamento.

PARTE TERZA: ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI

1. Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del protocollo

1.1 In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi semestrali per verificare l'andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.

1.2 L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

2. Formazione comune

Nell'ottica di favorire un approccio comune e un dialogo costruttivo tra le parti firmatarie sulle modalità applicative di misure e sanzioni di comunità, esse realizzeranno uno o più incontri di formazione comune.

3. Notificazioni e comunicazioni non obbligatorie

Le parti convengono che tutte le notificazioni e comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere effettuate ovvero depositate in cancelleria, avvengono a mezzo di posta elettronica ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Trieste

Sezione Penale

PEO: dibattimento.tribunale.trieste@giustizia.it

PEC: dibattimento.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Sezione G.i.p./G.u.p.

PEO: gipgup.tribunale.trieste@giustizia.it

PEC: gipgup.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Trieste

PEO: procura.trieste@giustizia.it

PEC: prot.procura.trieste@giustiziacert.it

U.E.P.E. di Trieste

PEC: prot.uepe.trieste@giustiziacert.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

4. *Publicizzazione dello schema operativo*

Le parti si impegnano a rendere disponibili sui rispettivi siti web il presente schema operativo e la modulistica ad esso allegata.

Allegati:

- a) Elenco della documentazione da produrre per l'applicazione delle pene sostitutive.

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'APPLICAZIONE
DELLE PENE SOSTITUTIVE**

Indicazione non tassativa, né obbligatoria, della documentazione che opportunamente il difensore può depositare al fine di agevolare il Giudice e l'U.E.P.E. nella costruzione della pena sostitutiva, ove possibile cinque giorni prima rispetto alla data di udienza.

Per la pena pecuniaria sostitutiva e per richiesta di rateizzazione ex art. 133 ter c.p.

- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Contratto di locazione e bollette;
- Eventuali contratto di mutuo e finanziamenti in essere;
- Visure catastale ed eventualmente PRA;
- Elenco conti correnti e depositi titoli;
- Modello ISEE.

Per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

- Disponibilità dell'ente tra quelli indicati dall'art. 56 bis co. 1 L.689/81 possibilmente con programma di lavoro e orari, ottenuta in collaborazione con l'U.E.P.E. che garantisce un filtro delle istanze di disponibilità agli enti e un abbinamento tra condannato e tipologia di L.P.U.;
- Documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 co. 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.E.P.E.

Per la detenzione domiciliare sostitutiva

- Indicazione del domicilio dove il condannato chiede di trascorrere la D.D. sostitutiva;
- Documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.E.P.E.;
- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di

lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) oppure formativa e di studio;


- Indicazione di altre fonti di reddito;
- Indicazioni di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90);
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

Per la semilibertà sostitutiva

- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratti di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.E.P.E.;
- Documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma U.E.P.E.);
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).
- Indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90).

Trieste, 5 maggio 2023


Per il Tribunale di Trieste, il Presidente f.f dott. Arturo Picciotto



Per la Procura della Repubblica, il Procuratore dott. Antonio De Nicolò



Per l'U.D.E.P.E. di Trieste, il Dirigente dott. Graziano Pujia



Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, il Presidente Avv. Alessandro Cuccagna



Per la Camera Penale di Trieste, il Presidente Avv. Sabina Della Putta

